



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO  
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione n. 22  
del Consiglio dei Sindaci**

**OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2023.**

L'anno duemilaventiquattro addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **18:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana e nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

ENRICO GALVAN	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
NICOLETTA TRENTINAGLIA	Sindaco di Carzano
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
GRAZIELLA MENATO	Sindaco di Castello Tesino
CLAUDIO CEPPINATI	Sindaco di Castelnuovo
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
MIRKO MONTIBELLER	Sindaco di Roncegno Terme
LORENZA ROPELATO	Sindaco di Scurelle
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
ANDREA GIAMPICCOLO	Sindaco di Samone
MATTEO DEGAUDENZ	Sindaco di Telve
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra

Assiste il Segretario Generale Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Enrico Galvan nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2023.**

**IL CONSIGLIO DEI SINDACI**

**Evidenziato che** il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha nominato il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino nella persona del sig. Enrico Galvan;
- con successiva deliberazione n. 2 di data 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della propria composizione.

**Richiamata** la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

**Ricordato che:**

- la L.P. 18/2015 sopra richiamata all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali Trentini, mentre all'art 54 comma 1 prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, ha individuato i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- in esecuzione della legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m..

**Visti:**

- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 09.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“Approvazione del D.U.P. 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011).”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20.12.2023, ad oggetto: *“Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).”*;
- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria”*;
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del “Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino.”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 6 dd. 22.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile,

ad oggetto: *“Approvazione del Rendiconto di gestione per l’anno 2023 redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011”*.

**Richiamati** i provvedimenti con i quali si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie, da ultimo la propria deliberazione n. 36 dd. 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione annuale dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2022”*.

**Visti inoltre:**

- l’art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014 e da ultimo modificato dall’art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato.
- l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4.
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

**Ricordato che** il soprarichiamato principio contabile applicato individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato, affinché lo stesso rappresenti, in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

**Evidenziato che**, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento).

**Ricordato che:**

- nell’individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento esercizi 2019 (deliberazione del Comitato Esecutivo n. 254 dd. 12.12.2019) e 2020 (deliberazione del Commissario n. 28 dd. 24.11.2020) era stato valutato di escludere le società in house in quanto non affidatarie dirette di servizi pubblici locali, e si era quindi dato atto della non necessità di redigere il bilancio consolidato.
- nel corso del 2021 sono pervenute all’Ente i seguenti documenti:
  - la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021 sub prot. C13-0014038-07/12/2021-A con oggetto: *“Orientamenti della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato di cui all’articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014”*.
  - la deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie riguardante l’approvazione delle linee guidate per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019.
- tenuto conto del contenuto dei documenti sopra richiamati, ed in particolar modo degli orientamenti della Corte dei Conti, rappresentati nella Circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021, laddove, nell’Allegato – Estratto orientamenti Corte dei Conti (deliberazione n. 153/2021/PRSE, è precisato che *“l’eventuale esclusione dall’area di consolidamento di tali soggetti (società in house) determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile poiché le società in house, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l’amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale (Cons. Stato sentenza n. 2660/2015)”* e ancora *“.... che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house...tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento”*, a partire dai provvedimenti riferiti all’anno 2021 sono state modificate le modalità di definizione del G.A.P., redigendo conseguentemente il bilancio consolidato.

**Evidenziato** quindi che in sede di redazione del decreto del Presidente n. 200 dd. 22.12.2023 ad oggetto *“Adempimenti previsti dall’articolo 11-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 ai fini della definizione del “Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.” e del perimetro di consolidamento della Comunità Valsugana e Tesino per l’esercizio 2023”* sono stati individuati, ai fini della redazione del bilancio consolidato, gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, come segue:

Organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione	anno costituzione	capitale sociale al 31.12.2022	Società partecipata a totale partecipazione pubblica
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	1996	€ 9.553,00	Società in house providing
Trentino Digitale S.p.A.	0,2139%	2006	€ 6.433.680,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,2614%	2008	€ 1.000.000,00	Società in house providing

**Dato atto che** il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente.

**Ricordato che** il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla base degli schemi di cui all’allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

**Ricordato** che il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, invariate nei contenuti rispetto all’anno precedente.

**Dato atto che** i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento.

**Evidenziato che** i nuovi principi stabiliscono che i bilanci dell’Ente capogruppo e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’Ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo. Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui l’Ente capogruppo detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

**Dato atto che** per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato, per tutte le società, il metodo proporzionale.

**Dato atto che** il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per

Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

**Dato atto che** si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell'informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

**Dato atto che:**

- al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale (o organo con pari competenze istituito presso la Comunità di Valle) entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità.

**Richiamato** il decreto del Presidente n. 95 dd. 22.08.2024, dichiarato immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023, come depositato ai componenti del Consiglio dei Sindaci con nota prot. n. 11058 dd. 22.08.2024.

**Visto** il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 ed acquisito agli atti sub prot. 11389 dd. 30.08.2024, allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, come depositato ai componenti del Consiglio dei Sindaci con nota prot. n. 11605 dd. 03.09.2024.

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";
- il decreto del Presidente n. 1 dd. 18.08.2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;

**Ritenuto** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti.

**Preso atto** dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

**Atteso che** l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle Comunità, modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022", che al comma 1) prevede quanto segue: "Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla Comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della Comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto".

**Preso atto** della votazione riportata nell'allegato formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

### d e l i b e r a

1) **Di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2023, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da:

- conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1);
- relazione sulla gestione, che comprende la nota integrativa (allegato 2);
- relazione del revisore (allegato 3).

2) **Di dare atto** che l'area di consolidamento, così come definita con decreto del Presidente n. 200 dd. 22.12.2023, è composta da:

Organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione	anno costituzione	capitale sociale al 31.12.2022	Società partecipata a totale partecipazione pubblica
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	1996	€ 9.553,00	Società in house providing
Trentino Digitale S.p.A.	0,2139%	2006	€ 6.433.680,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,2614%	2008	€ 1.000.000,00	Società in house providing

3) **Di dare atto** che per tutte le Società è stato individuato come metodo di consolidamento il metodo proporzionale.

4) **Di dare atto** che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio positivo di € 2.288.042,61.-.

5) **Di dare atto** che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un valore complessivo di € 26.575.211,31.-, di cui un patrimonio netto totale di € 12.272.869,59.-.

6) **Di dare atto** che le operazioni di rettifica ed elisione sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze della Comunità capogruppo e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato patrimoniale (rispetto al bilancio dell'ente capofila), determinando un aumento del patrimonio netto di complessivi € 142.892,53.-.

7) **Di dichiarare** a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente <i>Enrico Galvan</i>		il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i>
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*